



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Silvia Albano	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al **N. R.G. 13655/2018** promossa da:

YYYY XXX, nata in NIGERIA, il _____, rappresentata e difesa
all'Avv. _____ ed elettivamente domiciliata in Roma, _____, presso
lo studio del suo difensore;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI
ROMA**

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato telematicamente il 25 febbraio 2018 **YYYY XXX**, cittadina nigeriana, ha impugnato il provvedimento emesso il 4 ottobre 2018 e notificato l'11 febbraio 2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria ovvero il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato che era nata e vissuta ad Ake (Edo State), era di etnia esan e di religione cristiana; che aveva studiato fino alla seconda media e non aveva mai lavorato; che la sua famiglia d'origine era costituita da entrambi i genitori e da tre fratelli più piccoli; che non era sposata ed aveva una figlia, nata il 14 novembre del 2014, la quale viveva con la nonna della ricorrente in Nigeria; che dopo la gravidanza la sua famiglia l'aveva abbandonata e soltanto la nonna le era stata vicina; che nel gennaio del 2016 il fratellastro della ricorrente aveva perso la vita a causa di un avvelenamento e lei, insieme alla madre, erano state accusate di essere le responsabili del decesso e per tale ragione avevano ricevuto diverse minacce di morte dai membri del villaggio; che temendo per la propria incolumità la ricorrente aveva deciso di lasciare Ake e di raggiungere il villaggio di Otwo, dove era andata a vivere e a lavorare a casa di una anziana signora; che dopo la morte di

quest'ultima, aveva deciso di lasciare il suo paese ed aveva accettato l'offerta di uomo che si era proposto di portarla a Kano, senza pagare il viaggio; che una volta raggiunta la città di Kano era stata affidata ad un altro trafficante che l'aveva portata in Libia, dove era rimasta per otto mesi, detenuta con altre persone, e dove aveva subito violenze sessuali; che durante la sua permanenza in Libia aveva conosciuto una donna di nazionalità africana la quale si era offerta di aiutarla e di pagarle il viaggio per arrivare in Italia; che il 13 dicembre del 2016 aveva raggiunto l'Italia ed era stata portata inizialmente in un centro di accoglienza a Padova che aveva lasciato per raggiungere Roma; che attualmente viveva nel centro di accoglienza Torraccio di Terranova a Roma.

La commissione territoriale ha ritenuto in parte credibile il racconto della ricorrente ma non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

La ricorrente ha depositato in atti certificazione medica rilasciata in data 23.04.2018 dalla dott.ssa Giovanna Scassellati Sforzolini della Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini attestante che la richiedente è stata sottoposta a mutilazione genitale femminile di tipo I; relazione della "Cooperativa sociale Magialna '80" a.r.l. onlus, ente anti tratta inserito nel progetto della Regione Lazio, ove si attesta che la richiedente ha, infine, dichiarato di essere stata vittima di tratta, raccontando i particolari del suo reclutamento e dell'inserimento in Italia nel circuito della prostituzione.

Il Giudice delegato ha ritenuto superflua l'audizione ed ha riservato la decisione al collegio.

STATUS DI RIFUGIATO

Ai sensi della Convenzione di Ginevra *"è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese"*;

Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, *"in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007"*, e specificamente alla stregua della considerazione che *"secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria"*, dovendosi ritenere che sia onere dello *"straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata"* con la conseguenza che *"deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi"* (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310).

E' altresì onere del giudice *"avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro"* (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Tanto premesso, dalla certificazione medica depositata telematicamente risulta che la ricorrente è stata sottoposta alla pratica della mutilazione genitale femminile, atto persecutorio, gravemente lesivo della integrità fisica e della sua salute, considerati gli enormi danni, fisici e morali, alla stessa correlati.

Gli atti di mutilazione genitale femminile, pratica significativamente diffusa nel territorio nigeriano, costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertata la loro specifica riferibilità alla persona della richiedente, costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato, o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aveva, già nel maggio del 2009, evidenziato la gravità e la pericolosità della mutilazione genitale femminile, praticata spesso su neonate o bambine che non abbiano ancora compiuto i 15 anni di età, con conseguenze estremamente negative, fisiche e mentali, di lungo periodo, giungendo a considerarla come *"una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce fondato motivo di persecuzione"*. Infatti, tutte le forme di FGM violano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari, e, nei casi più estremi, al diritto alla vita, ed è una forma di trattamento inumano e degradante, equiparato all'atto della tortura, come affermato dalla giurisprudenza internazionale e dalla dottrina giuridica, tra cui molti organi delle Nazioni Unite per il monitoraggio sui trattati, le Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (nella sua NOTA ORIENTATIVA SULLE DOMANDE D'ASILO RIGUARDANTI LA MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE).

Ed ancora, con la risoluzione del 14.6.2012 il Parlamento europeo ha evidenziato che *"la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne"*.

La mutilazione genitale femminile trova la propria matrice nelle tradizioni culturali e nelle credenze religiose, ed è legata all'etnia, al grado di istruzione, all'area di provenienza, nonché alle variazioni storiche del paese.

L'indagine dell'NDHS, Nigeria Demography and Health Survey 2013, ha mostrato che essa è strettamente legata al gruppo etnico di provenienza e viene praticata in ragione dell'età. Molti gruppi etnici, e tutti i più vasti, in genere la praticano sulle bambine appena nate. *"Circa il 90% delle donne Hausa (91,6%), Yoruba (88,7%) e Igbo (90,2%) riferiscono di essere state sottoposte a MGF prima di avere compiuto 5 anni. Delle donne sottoposte a MGF, il 34% nella zona di Nord-Est e il 25,8% nella zona di Sud-Sud (Ibibio e Ijaw/ Izon) sono state sottoposte alla pratica all'età di 15 o più avanti, forse come parte di un rituale d'iniziazione alla condizione di donna adulta; mentre in casi rari, la MGF viene praticata prima del matrimonio di una donna, durante la sua prima gravidanza o alla morte. Si è recentemente registrato che circa il 24,8% delle donne nigeriane di età compresa tra i 15 ed i 49 anni ha subito la mutilazione genitale femminile. Di queste, il 62,6% è stata sottoposta alla mutilazione che prevede la rimozione*

totale o parziale del clitoride e delle piccole labbra, il 5,6% ha subito la clitoridectomia, che prevede la rimozione totale o parziale del clitoride e/o del prepuzio, mentre sul restante 5,3% è stata praticata l'infibulazione, che prevede la riduzione dell'orifizio vaginale con la creazione di una guarnizione di copertura, tagliando ed apponendo le piccole e/o grandi labbra, con o senza escissione del clitoride

Inoltre, tale pratica non è uniformemente praticata nei vari gruppi etnici. Diverse indagini condotte hanno registrato che essa tende ad essere più comune tra i gruppi etnici delle zone meridionali rispetto a quelle settentrionali, in prevalenza nel gruppo etnico Yorùbá 52-90%. Tende, peraltro, ad essere più comunemente eseguita tra la popolazione con un grado di istruzione basso. Infatti, all'interno delle famiglie più istruite è assunto un atteggiamento tendenzialmente negativo verso la mutilazione in ragione della maggiore consapevolezza che si ha riguardo alle sue conseguenze dannose, che rende meno inclini a sottoporre i familiari di sesso femminile a tale pratica. Ne risulta, che l'atto della mutilazione genitale è maggiormente praticato nelle zone rurali piuttosto che in quelle urbane, ove il livello di istruzione è più alto e si è meno propensi a credere ad alcune convinzioni culturali relative alle prospettive di matrimonio di ragazze non circoncise, alla maggiore pulizia ed igiene, alla prevenzione della promiscuità ed alla valorizzazione della fertilità e di una piena femminilità.

Occorre, infine, evidenziare, che il rischio di essere sottoposti a tale pratica è ulteriormente aggravato dall'impunità che regna nel territorio nigeriano da lungo tempo. Soltanto nel 2015 è stata, infatti, approvata a livello federale la legge sul divieto della violenza contro le persone (violence against persons prohibition act), tesa a criminalizzare la mutilazione genitale femminile in tutto il Paese, prevedendo la punibilità di coloro che la eseguono con la reclusione ad un massimo di quattro anni di reclusione, o con una multa di 200.00 NGN, o con l'applicazione di ambo le pene. Tuttavia, nonostante l'avvenuta criminalizzazione federale, le autorità non hanno in concreto intrapreso alcuna azione legale per frenare detta pratica, e la maggior parte degli Stati non hanno ancora adottato le opportune legislazioni statali per la effettiva attuazione della criminalizzazione prevista dalla legge federale. Il clima di impunità che non è mai scomparso, posto che, sebbene attualmente sussista un'apposita legislazione che incrimina tale pratica per salvaguardare i diritti fondamentali di donne e ragazze, tali diritti restano comunque soggetti ad eventuali e future violazioni non essendoci una effettiva attivazione da parte delle autorità per reprimere e punire le mutilazioni commesse.

La richiedente ha, pertanto, subito atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, palesemente incompatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta negli articoli 2 e 3 della Costituzione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al principio di uguaglianza e di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso, alla stessa stregua dei motivi di razza, religione, nazionalità o di opinione politica.

Ne consegue allora che sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiato, perché ella possa sottrarsi a questa violenza di genere e trattamento discriminatorio.

D'altro canto dal racconto della richiedente, ritenuto credibile dalla Commissione territoriale (la Commissione ha rilevato «importanti indicatori di tratta» ma ha affermato che «la vicenda narrata dall'istante è apparsa generica e poco verosimile, e pertanto non tale da poter configurare un fondato timore di persecuzione»), poi particolareggiato ed approfondito innanzi agli operatori

dell'ente antitrattra, emerge chiaramente che la stessa è stata vittima di tratta, sussistendo tutti gli indicatori relativi a tale fenomeno: la zona di provenienza, la giovane età, nucleo familiare fragile, il viaggio, per il quale ha contratto un debito elevato (€ 30.000), il rito juju, come fattore di controllo e coercizione, l'allontanamento dal centro di accoglienza, la prostituzione forzata in Italia.

Nella relazione si legge: *“YYYY ha riferito di essere stata reclutata da un vicino di casa della nonna materna e di essere stata sottoposta a giuramento rituale juju, al fine di garantire la restituzione della somma di 30.000 euro all'organizzazione criminale incaricata di condurla in Italia per avviarla alla prostituzione.*

Dopo avere subito gravissime violenze durante il percorso migratorio, una volta giunta in Italia, il 13.12.2016, la sig.ra XXX, come da accordi presi prima della partenza, ha contattato la persona che avrebbe dovuto aiutarla, la quale l'ha prelevata dal centro presso cui era accolta in Veneto e l'ha condotta in un appartamento sito a Padova, città dove è stata costretta alla prostituzione, attraverso l'uso di minacce e gravi violenze e l'abuso della sua condizione di vulnerabilità.

Numerosi sono gli elementi emersi che delineano con chiarezza la sua condizione di persona trafficata allo scopo di sfruttamento sessuale: l'essere primogenita, l'appartenenza ad un nucleo familiare fragile, la bassa scolarizzazione, la rotta e modalità del viaggio, il rito juju come fattore di controllo e coercizione, la contrazione di un debito elevato (30.000 euro), l'allontanamento dal centro di accoglienza, la prostituzione forzata.”

Le donne e le ragazze nigeriane sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del traffico, anche se sta facendo sforzi per contrastarlo.

Tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta di donne nigeriane verso l'Europa figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, a cui si aggiungono una serie di elementi concomitanti, quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venir meno di sistemi di sostegno, la volontà di voler aiutare i propri familiari, la corruzione ed in una certa misura talune credenze relative ad aspetti della religione africana tradizionale.

“Le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli edo (chiamati anche bini) [...], ma si segnala anche la presenza di donne yoruba, igbo e dei gruppi etnici del delta del Niger [...]. Anche la maggior parte dei trafficanti nigeriani è costituita da edo dello Stato di Edo[...]. I dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28anni, con una percentuale elevata di 18-20enni [...]. Il reclutamento di minori, tuttavia, è in aumento perché le donne adulte, soprattutto nelle città, tendono ad essere più consapevoli dei rischi a cui le espone la tratta di esseri umani, mentre le ragazze giovani si fanno allettare più facilmente dalle promesse dei reclutatori, che prospettano la possibilità di arricchirsi in poco tempo” (v. report di Ottobre 2015 di EASO2 dal titolo, Nigeria-La tratta di donne a fini sessuali” al punto 1.4 profili delle donne trafficate).

La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate. In uno studio condotto nel Regno Unito e in Nigeria sulla tratta delle donne nigeriane (2012), Cherti e al. osservano: *“Le persone trafficate del nostro campione hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste*

orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di "aiuto" fatte dai trafficanti [...]. "In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche [...]" (v. rapporto EASO cit.)

"La maggior parte delle vittime viene da Benin City, capitale dello Stato di Edo [...], oppure dai villaggi vicini [...]. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia [...]. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City [...]. Secondo quanto riportato da Plambech, «si stima che fino all'85 % delle nigeriane che vendono sesso in Europa sia partito da Benin [City], pur non essendo necessariamente questa la città di origine delle donne (Carling 2005; Kastner 2009; OIM 2011b). In effetti, in alcune zone di Benin [City], una città di circa un milione di abitanti, è difficile trovare una famiglia allargata in cui non vi sia una persona, in genere una donna, migrata in Europa (Kastner 2009)" (v. rapporto EASO)

"Nel 2009, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha stimato in 3800-5700 il numero annuo di vittime della tratta a fini sessuali provenienti dall'Africa occidentale, regione in cui la Nigeria rappresentava il principale paese di origine [...]. Più recentemente, nel rapporto globale sulla tratta di persone del 2014, l'UNODC osserva: «La tratta di giovani donne dalla Nigeria in Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi di tratta più persistenti. Nel periodo 2007-2012, le vittime nigeriane hanno rappresentato stabilmente più del 10 % del numero totale di vittime individuate in Europa occidentale e centrale, il che fa di questo flusso transregionale il più importante di questa sottoregione» [...]. Durante il periodo di riferimento 2010-2012 (tre anni), Eurostat stima che la nazionalità nigeriana sia stata tra le prime cinque nazionalità non UE in termini di numero assoluto di vittime registrate della tratta di esseri umani nell'Unione europea [...] L'Italia e la Spagna sembrano essere le destinazioni principali delle nigeriane trafficate ..." (EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015 (available at [ecoi.net](http://www.ecoi.net)) http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf).

Il rientro in Nigeria delle vittime di tratta, inoltre, comporta il concreto rischio di ritorsioni da parte dei trafficanti o di reinserimento nella tratta a causa delle pressioni esercitate dai trafficanti e dai familiari.

Sono attive procedure statali per proteggere le vittime di tratta ma la corruzione delle forze di polizia, come anche la scarsità di mezzi economici, impedisce talvolta la loro corretta applicazione (COI predisposti dalla Clinica legale Human Rights and Refugee Law del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre - <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/humanrightsrefugeelawlegalclinic/coi/>).

La tratta a fini di sfruttamento sessuale costituisce una grave forma di persecuzione legato all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nella fattispecie il genere femminile, che dà diritto al riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art 7 del d.lvo n. 251/07.

Invero, ai sensi dell'art. 5, lett. c, d.lgs. 251/2007, responsabili della persecuzione possono anche essere "soggetti non statuali" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2 (Cass. n. 25873 del 18/11/2013).

Sebbene, infatti, il quadro normativo ed istituzionale nigeriano preveda forme di tutela a favore delle vittime di tratta, tali misure, considerata anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese, non sono risultate idonee a scongiurare il fenomeno rappresentato ed il rischio ad esso connesso, stante anche la generalizzata corruzione delle forze di polizia del paese

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

Considerato che il certificato medico attestante le mutilazioni genitali subite dalla ricorrente è stato depositato unitamente al ricorso e, nonostante ciò, la Commissione territoriale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, che appariva invece manifestamente fondata, ritiene il Tribunale sussistano i presupposti per condannare parte resistente al pagamento di una ulteriore somma in favore della ricorrente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 96 c.p.c., che si liquida, in via equitativa come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, così dispone:

- riconosce a **YYYY XXX** lo status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D.Lgs n. 251/07;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 600,00 ex art 96 ultimo comma c.p.c.;

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019

la Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni